

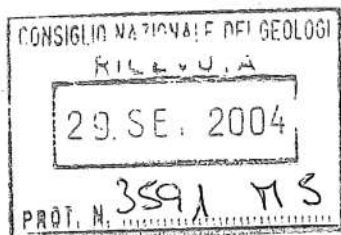


Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Accertamento

Settore Analisi e Ricerca

Ufficio Ricerca Dati e Notizie



Consiglio nazionale ordine dei geologi

Via Vittoria Colonna 40
00193 Roma

Prot. n° 2004/159433

Roma li, 22 SET. 2004

OGGETTO: Comunicazione all'anagrafe tributaria dati concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni di cui all'art. 1, comma 1, Decreto 17/09/1999.

Facendo seguito alla precedente nota (prot.n° 18473 del 23/01/2002) da parte di quest'Ufficio, si fa presente che il Decreto del Ministero delle Finanze del 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 235 del 6 ottobre 1999, stabilisce che le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria da parte degli ordini professionali e degli altri enti preposti alla tenuta di albi, elenchi e registri per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo, ai sensi della normativa sopra specificata, devono essere trasmessi **unicamente mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti**.

Per agevolare la predisposizione dei supporti magnetici l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli uffici pubblici un prodotto software distribuito al seguente indirizzo internet:

<http://www.agenziaentrate.it/software/infoperenti/ordini.htm>

La trasmissione telematica delle comunicazioni può essere effettuata secondo le modalità e i termini descritti nel Provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate del 9 luglio

2001 pubblicato in G.U. n° 165 del 18 luglio 2001. Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata solo dai soggetti abilitati al servizio telematico Entratel o al servizio Internet oppure, avvalendosi degli intermediari abilitati di cui all' art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/98 e successive modificazioni.

Si rammenta che l'art. 2, comma 1, del nominato D. M. 17/09/1999 cita testualmente: **"Le comunicazioni devono essere trasmesse mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato B al presente decreto"** mentre al 3° comma dello stesso articolo è espressamente specificato che le suddette comunicazioni **devono essere effettuate entro il 30 giugno di ciascun anno** con riferimento alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Per quanto premesso si richiede, cortesemente, da parte di codesto Consiglio nazionale di voler sensibilizzare **tutte** le vostre strutture periferiche affinché inviino **correttamente** i dati e le notizie che li riguardano, quindi tramite i canali informatici sopra descritti che corrispondono ai presupposti normativi in oggetto, al fine di consentire a quest'Agenzia l'aggiornamento del proprio archivio anagrafico.

Alla data odierna, infatti, i dati trasmessi, inerenti codesto Consiglio nazionale, sono pervenuti incompleti o su supporto cartaceo nonostante la nota citata in premessa.

Si fa presente che, in caso di omessa o inesatta comunicazione si renderanno applicabili le sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.P.R. 29/09/1973 n° 605.

Al fine di un sistematico monitoraggio dei dati inviati si chiede, inoltre, di trasmettere allo scrivente l'elenco degli organi cui è attribuita la composizione territoriale dell'ordine.

Si ricorda, infine, che relativamente a quesiti di carattere *esclusivamente tecnico*, si consiglia di rivolgersi al numero verde SO.GE.I. 800 21 13 51.

Si evidenzia che le predette comunicazioni, con la soppressione dei Centri di Servizio delle II. DD. e II., devono pervenire al seguente indirizzo:

Anagrafe Tributaria, Nastroteca SO.GE.I Via Mario Carucci, 99 – 00143 Roma.

Si prega, cortesemente, di restituire il duplo allo scrivente.

IL DIRIGENTE

(Vincenzo Errico)
